

CAMERA DEI DEPUTATI N. 709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALESSANDRO, MORANI, PEZZOPANE

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, in materia di determinazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione allo scopo di finanziare agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale

Presentata l'8 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, il quale, a legislazione vigente, già prevede la facoltà per le regioni a statuto ordinario di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, in misura non eccedente lire 30 al litro — equivalente a circa 1,55 centesimi di euro al litro — da destinare al finanziamento delle voci di spesa della regione stessa per l'offerta di beni e servizi pubblici.

L'articolo 1 della presente proposta di legge interviene sul citato articolo 17 al fine di estendere il limite fissato agli equivalenti 1,55 centesimi di euro raddoppiandolo e finalizzando tale maggiorazione all'introduzione di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale a favore di studenti fuori sede.

Per dare un ordine di grandezza, secondo i risultati riportati dall'Unione petrolifera elaborati su dati del Ministero dello sviluppo economico, le vendite al mercato interno di benzina per auto su rete sarebbero state pari a circa 5,7 milioni di tonnellate nel 2016. Considerati i dati fisici

della benzina in ragione della tipologia di benzina e del livello di raffinazione, tali quantità equivalgono a circa 7,6 miliardi di litri di benzina.

Per l'Abruzzo, per esempio, si parla di 96.000 tonnellate di benzina venduta sulla rete regionale nel 2016, equivalente a 1,98 milioni di euro di introiti derivanti dalla facoltà concessa a legislazione vigente. Tale maggior gettito potrebbe essere raddop-

piato se fosse applicata un'imposta di 3,1 centesimi di euro (limite massimo concesso dalla proposta di legge) da destinare all'agevolazione per le tariffe per il trasporto pubblico locale a favore degli studenti fuori sede.

Il vantaggio derivante dalla presente proposta di legge sarebbe riconducibile anche ad un'attenzione al tema del miglioramento ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole « lire 30 al litro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,55 centesimi di euro al litro »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al periodo precedente è raddoppiato qualora il maggior gettito dell'imposta sia destinato esclusivamente alle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale »;

b) al comma 2, le parole « lire 30 al litro » sono sostituite dalle seguenti: « la misura di cui al comma 1 ».



18PDL0015160